

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 11 FEBBRAIO 2003

N. 16

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2003, n. 3

“Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 ‘Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia’ e successive modificazioni”.

Pag. 1258

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2003, n. 3

“Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 ‘Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia’ e successive modificazioni”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1**(Soppressione del fondo di previdenza)**

1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Puglia, istituito con legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e successive modificazioni, è soppresso.
2. Tutte le funzioni in capo al fondo di previdenza sono esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro il 31 marzo 2003, il competente Ufficio provvede alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato patrimoniale e al trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.
4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di previdenza è ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale.

Art. 2**(Determinazione e decorrenza delle trattenute mensili)**

1. I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento dei contributi mensili per l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato, dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità consiliare.
2. Le trattenute di cui al comma 1 sono versate in conto entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio e di reversibilità.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le trattenute mensili per l'assegno vitalizio e di reversibilità sono determinate nella misura del 22 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la percentuale delle trattenute, così come determinata al comma 3.

Art. 3**(Norma finanziaria)**

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 2003, si fa fronte come segue:
 - a) per il ripiano del disavanzo del fondo di previdenza di cui al comma 4 dell'articolo 1, quantificato al 31 marzo 2003 in euro 1 milione 125 mila, si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1020 dell'unità previsionale di base 1.1 “Consiglio regionale”, da iscriverne al capitolo di nuova istituzione “Ripiano disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di previdenza di cui all'articolo 1 della l.r. 13/1972 e successive modificazioni” della u.p.b. 1.1;
 - b) per le competenze dell'assegno vitalizio e di reversibilità, quantificato in euro 5 milioni

120 mila, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione "Competenze dovute per assegni vitalizi e di reversibilità e IRAP (legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2003), finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova istituzione "Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per l'assegno vitalizia e di reversibilità (legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2003)" e per euro 3 milioni 990 mila mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1020 della u.p.b. 1.1 "Consiglio regionale".

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 Febbraio 2003

RAFFAELE FITTO

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Mario De Cristofaro

Approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 130 del 28 gennaio 2003

